

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di Luglio alle ore 16.30, presso la sede sociale sita in San Giuseppe Jato (PA), Via Badia n. 131, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea generale straordinaria dell'Associazione "Casa della Musica"

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione - che constata:

- la presenza di n. 8 su un totale di n. 20 associati;
- la presenza del Consiglio Direttivo nelle persone di:
 - Sig. Luna Salvatore - Presidente
 - Sig. Luna Rosario- Vice presidente
 - Sig. Brusca Angela- Segretario
 - Sig. Luna Liborio - consigliere
 - Sig. Mustacchia Giovanna - consigliere

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare, essendo presenti personalmente n° 8 su un totale di 20 associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, così come risultante da Foglio Presenze.

Il Presidente con il consenso degli intervenuti invita il segretario Brusca Angela a dare lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta nuovo Statuto dell'Associazione - discussioni e deliberazioni attinenti;
- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che occorre procedere all'adeguamento dello Statuto rispetto alle norme introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017)

Il Presidente informa i presenti che l'adeguamento è necessario ai fini dell'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tale scopo il Presidente sottopone ai presenti copia del nuovo Statuto e ne legge il relativo contenuto.

Completata la lettura, il Presidente invita i presenti a formulare proposte o miglioramenti in merito al testo proposto. Non essendoci state osservazioni o proposte di modifiche, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo un breve dibattito, l'assemblea con il voto manifestato in via palese per alzata di mano all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto così come modificato;
- di autorizzare il Presidente ad eseguire gli adempimenti necessari per la sua registrazione;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola sull'ultimo degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale e consegna una copia del testo del nuovo Statuto al Segretario il quale lo allega al presente verbale sotto la lettera "A".

San Giuseppe Jato, 6/07/2021


Il Presidente
Il Segretario

Associazione "Casa della Musica"
Via Badia n.131, 90048 San Giuseppe Jato
CF 97344130824

FOGLIO PRESENZA SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6/07/2021
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

NOME E COGNOME	COD. FISCALE	VOTO	FIRMA
1. SANTONE LUNA	LNUSJTB50D6G2730	SI	<i>S. Santone</i>
2. GIOVANNA MUSTACCHIA	MTSTNN60M53M9330	SI	<i>G. Mustaccia</i>
3. ANGELA BRUSCA	BRSNGL83H60G2731	SI	<i>A. Brusca</i>
4. ROSARIO LUNA	LNURSR84A16D00P0	SI	<i>R. Luna</i>
5. PIETRO LUNA	LNUPTR81P24G368T	SI	<i>P. Luna</i>
6. LIBORIO LUNA	LNULBR56R18G273D	SI	<i>L. Luna</i>
7. BEATRICE BRUSCA	BRSBRC89B19G2730	SI	<i>B. Brusca</i>
8. MARIA TERESA ANGELO	CNGMTR95L67G2731	SI	<i>M. Teresa Angelo</i>
9.			
10.			



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetro
 Atto Registrato il 22-07-2021
 Al N° 154 Serie 30
 Versate Euro **ESDTE**



(*) Firma su delega del Direttore
 Provinciale di Trapani
L'ADDETTO AL SERVIZIO
 Sig. *Colonna Salvatore*

Statuto Sociale

“Casa della Musica” Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I: Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1 E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia
l'Ente del Terzo Settore denominato:

“Casa della Musica” Associazione di Promozione Sociale (APS)

1.2 L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile
nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico
solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.3 L'associazione è un centro di vita associativa culturale apartitica e aconfessionale, a carattere
democratico, e persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche e di utilità sociale
tramite lo svolgimento di attività di interesse generale.

1.4 L'associazione ha sede legale nel Comune di San Giuseppe Jato.

1.5 Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale
nell'ambito dello stesso comune e potranno essere istituiti uffici, sedi secondarie e sezioni
staccate in altre città, in Italia e all'estero.

1.6 La variazione della sede Legale in altro comune dovrà essere assunta con deliberazione
dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

SL
G.M.
A

A

L

Ute

me

Rh

AB

- 2.1 La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II: Finalità e Principi – Scopi

Art. 3 - Finalità e Principi

- 3.1 L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa, non discrimina a nessun titolo in base al sesso, alla razza, alla religione, alle condizioni socio-economiche o a qualsiasi altro motivo ed opera esclusivamente per finalità sociali.
- 3.2 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.3 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017.
- 3.4 L'Associazione è retta dai seguenti principi:
- **Assenza dello scopo di lucro**: è espressamente esclusa, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
 - **Libertà di Associazione**: l'Associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che, accettando le finalità ed il metodo dell'Associazione, chiedono di farne parte, allo scopo di partecipare alle attività associative, sia culturali che ricreative;
 - **Democraticità della struttura**: ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e ad uno solo, indipendentemente dalle quote sottoscritte o dai contributi versati in favore dell'Associazione;
 - **Sovranità dell'assemblea dei soci**: le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese con le maggioranze ed in conformità con le regole previste dal presente statuto, vincolano tutti i soci,

anche se assenti o dissenzienti, nonché il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione, che dovranno ad esse uniformarsi;

SF
G M

- **Durata del vincolo associativo:** l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in favore del socio in qualsiasi momento. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;

SP

- **Intrasferibilità della quota associativa:** la quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa";

SP

- **Uguaglianza dei diritti degli associati:** tutti gli associati hanno pari diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo;

SP

- **Uniformità del rapporto associativo:** la eventuale suddivisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione;

SP

- **Obbligatorietà del Bilancio:** il Bilancio (o Rendiconto) dev'essere predisposto annualmente e deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire per i soci e gli stakeholder uno strumento di trasparenza e controllo;

SP

- **Elettività e temporaneità delle cariche associative:** le cariche elettive sono temporanee; spetta all'assemblea dei soci la nomina degli organi associativi;

- **Volontariato dei soci:** l'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Ai componenti degli organi associativi, così come agli associati che prestano la propria opera

SP

in favore dell'Associazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività in favore dell'Associazione.

Art. 4 - Scopi

Nei suoi ideali, l'associazione perseguirà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettera d), i), j), k), l) :

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa.

4.1 In particolare, l'associazione ha lo scopo di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la cultura artistica, con particolare riferimento alla cultura musicale e del canto, e di permetterne la fruizione nelle modalità di volta in volta progettate, con l'obiettivo di creare occasioni educative, culturali e ricreative finalizzate alla promozione della crescita sociale della collettività.

4.2 L'associazione si prefigge di perseguire i suoi scopi attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzare corsi di musica di base, rivolti a chiunque voglia imparare a suonare uno strumento musicale;

- Organizzare corsi di musica propedeutici al sostenimento degli esami di ammissione al Conservatorio di Musica e ai Licei Musicali per i seguenti strumenti classici: chitarra, mandolino, arpa, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, ottavino, clarinetto, corno, oboe, tromba, trombone, sassofono, percussioni e canto.
- Organizzare corsi di musica per le seguenti materie: teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, orchestra, composizione classica, leggera, elettroacustica, musica elettronica, produzione e arrangiamento, produzione di testi ed interpretazione vocale;
- Organizzare MasterClass e corsi di perfezionamento di alta formazione artistico-musicale, per ogni genere musicale e strumento, avvalendosi della collaborazione di esperti esterni, associazioni, Enti pubblici e privati;
- Fornire strumenti musicali e aule studio per i soci;
- Fornire servizi di sala prove per i soci e per band musicali;
- Fornire servizio navetta per i soci che ne fanno richiesta;
- Realizzare produzioni musicali, con riguardo all'intera filiera: produzione musica, foto e video, pubblicazioni ed edizioni, distribuzione del materiale fono-video sia fisica che via web;
- Realizzare opere musicali inedite e non, su carta e nei vari formati digitali e alternativi, curando l'intera filiera;
- Gestire la trascrizione, pubblicazione, edizione e distribuzione delle opera come spartiti;
- Promuovere, organizzare e partecipare ad attività sperimentali, ricreative, concerti, concorsi, manifestazioni, festival, seminari, workshop e dibattiti in ambito musicale, artistico e culturale;
- Promuovere ed ampliare la conoscenza e la pratica di attività musicali, letterarie, artistiche, culturali e ricreative;
- Studiare, praticare, approfondire e sviluppare l'arte canora e musicale in tutte le sue espressioni, in forma individuale o collettiva;

SH
BM

SH

SH

SH

SH

SH

SH

- Valorizzare le formazioni musicali emergenti;
- Favorire l'utilizzo di strutture e servizi;
- Creare una web radio;
- Organizzare eventi multimediali e radiofonici per promuovere le finalità dell'associazione;
- Collaborare con persone, organismi, movimenti, associazioni, fondazioni, università, amministrazioni pubbliche, provinciali, regionali, nazionali e internazionali e più in generale con tutti gli Enti pubblici e privati con i quali ritenga utile stabilire rapporti;

4.3 L'Associazione potrà svolgere, secondo i criteri e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, la cui individuazione potrà essere operata dall'organo amministrativo.

4.4 Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e d'incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività di carattere economico e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, sia in forma volontaria sia in forma mutualistica, sia in forma diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, comprendendo altresì la partecipazione in enti

o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia.

4.5 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

4.6 L'associazione può esercitare anche l'attività di raccolta fondi (c.d. Crowdfunding), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, con la finalità di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III: Associati

Art. 5 - Associati

5.1 Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività d'interesse generale.

5.2 Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

5.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

5.4 L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata dall'aspirante socio al Consiglio direttivo, che si pronuncerà con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Il Consiglio direttivo

delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda entro sessanta giorni dalla in cui la stessa è pervenuta. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sulla l'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il Consiglio direttivo.

Sh
RM

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

5.5 Lo status di associato diviene definitivo previo pagamento della quota sociale e con la successiva iscrizione nel libro degli associati. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

5.6 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati "Soci Onorari". Può essere nominato "Socio Onorario" chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione o chi, pur non svolgendo attività in seno all'associazione, abbia spontaneamente contribuito finanziariamente al sostegno dell'associazione o offrendo la disponibilità per una attività di formazione. Il "Socio Onorario" è esentato dal pagamento della quota associativa.

5.7 Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione gratuitamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere gli associati volontari che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. Gli associati volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.8 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

SL
B 14

✶

5.9 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

✶

5.10 Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, gli associati, in base alle proprie capacità professionali ed esperienza, potranno svolgere, nell'osservanza delle vigenti disposizioni legge, anche attività retribuita di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, in favore dell'associazione.

dk

Art. 6 - Contributi e Quote Associative

6.1 I contributi si distinguono in ordinari o quote associative, e straordinari. Sono ordinari quelli richiesti come quota di iscrizione ed annuale di esercizio; sono straordinari quelli richiesti una tantum a fronte di specifica e giustificata richiesta.

uc

6.2 I contributi ordinari sono dovuti ad ogni anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari deliberati ed afferenti l'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione o la perdita della qualità di associato.

Ph

6.3 La quota sociale dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale è intrasmissibile, non

✶

rimborsabile e non rivalutabile, se non nei casi espressamente previsti dalle vigenti norme di legge.

SL
RM

Art. 7 - Perdita della Qualità di Associato

7.1 La qualità di associato si perde per decesso, esclusione o recesso, per le persone fisiche, ed estinzione, esclusione o recesso per gli enti. Ogni socio potrà recedere in ogni momento dall'associazione, comunicando la sua volontà al consiglio direttivo in forma scritta. Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

SL

SL

- per mancato pagamento della quota sociale;
- per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione;
- per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti;
- per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione;
- per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
- in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori.

SL

SL

SL

7.2 I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

7.3 Il recesso può avvenire in ogni momento, lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al consiglio direttivo.

SL

TITOLO IV: Organi Sociali

Art. 8 - Organi Sociali

8.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo, nominato dall'assemblea;
- c) il Presidente del consiglio direttivo, nominato dall'assemblea;
- d) il Vicepresidente-segretario, nominato anch'egli dall'assemblea;
- e) il Tesoriere, nominato tra i membri del consiglio direttivo al suo interno;
- f) il Collegio dei probiviri, anch'esso nominato dall'assemblea qualora si renda necessaria la sua istituzione.

8.2 Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento del loro mandato.

8.3 Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi ed i loro componenti possono sempre essere rieletti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio (o Rendiconto Economico-Finanziario) e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, qualora,

secondo le valutazioni del Consiglio Direttivo, sussistano specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto dell'associazione.



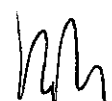
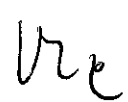
9.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto (8) giorni prima della data della riunione mediante uno o più dei seguenti canali: invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.



9.4 Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.



9.5 È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe in assemblea ordinaria ed una in assemblea straordinaria.



9.6 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

9.7 L'intervento in Assemblea può avvenire anche in teleconferenza e/o videoconferenza, salvo espressa diversa disposizione indicata nell'avviso di convocazione, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

SL
R 16

9.8 In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.



9.9 Delle Assemblee con interventi in teleconferenza e/o videoconferenza dovrà esserne dato atto nei relativi verbali.



9.10 Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche essere pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

dh

9.11 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- Approva il bilancio consuntivo (Rendiconto Economico-Finanziario) e decide della destinazione dell'avanzo di gestione o della copertura del disavanzo di gestione;
- Approva, quando previsto, il bilancio sociale;
- Decide sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- Decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Nomina il Consiglio Direttivo e il suo Presidente e Vice-presidente;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo otto;
- Nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;

mc

Vm



- Approva le linee generali del programma di attività;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- Delibera in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai soci e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

SEDE STRAORDINARIA:

- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

9.12 L'Assemblea, sia in sede Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

9.13 L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

9.14 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; essa delibera con le seguenti maggioranze:

- con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, in ordine alla decisione di scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;

- con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in ordine alla decisione di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

9.15 Tra l'assemblea in prima convocazione e quella in seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora per l'assemblea ordinaria ed un giorno per l'assemblea straordinaria.

9.16 Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del Verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il tesoriere.

10.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra gli associati. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali.

10.3 Possono ricoprire cariche sociali solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

10.4 Sono cause di incompatibilità con la carica di consigliere quelle previste dall'art. 2382 del codice civile. L'assemblea, con apposita deliberazione, può condizionare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quattro (4) giorni prima

della data fissata per la riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

SL
R 14

10.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

Handwritten signature

10.7 In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente riunito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno di essi si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Handwritten signature

10.8 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Handwritten signature

10.9 In caso di ripetute assenze ingiustificate, di decadenza o di morte di un membro del consiglio, il consiglio stesso può nominare nuovi membri che restano in carica fino al primo successivo consiglio o assemblea generale. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

Handwritten signature

Handwritten signature

10.10 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e dovrà essere rinnovato immediatamente e senza indugio dall'assemblea ordinaria. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

10.11 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei soci ad esclusione di quelle attribuzioni che per sua deliberazione o per statuto sono riservate all'Assemblea dei soci. Pertanto, ove non diversamente stabilito, compete al Consiglio Direttivo:

Handwritten signature

raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l'obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un'assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull'attività amministrativa.

SL
LH

LF

LF

10.13 Il consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del Presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

10.14 I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

LN

10.15 Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio direttivo, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

VL

Art. 11 - Presidente e Vice-Presidente

11.1 Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, all'interno del consiglio direttivo, e lo presiede. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario o ad un altro componente del consiglio stesso previa approvazione del consiglio direttivo.

LN

11.2 Il presidente e il consiglio direttivo curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita

LF

- Elaborare le proposte e provvede alla stesura degli atti da presentare all'assemblea;
- Predisporre il progetto di Bilancio (Rendiconto) consuntivo dell'associazione, ed eventualmente, anche quello preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea e curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- Redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Deliberare l'ammontare della quota sociale;
- Accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci e prendere atto delle loro eventuali dimissioni;
- Adottare provvedimenti disciplinari;
- Deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- Rappresentare le istanze dei soci;
- Decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
- Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

10.12 Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il consiglio direttivo – per il

relazione. Presentano il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. Il presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

11.3 Il presidente relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa.

11.4 L'incarico del presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 12 - Vicepresidente - Segretario

12.1 Il vicepresidente svolge anche le funzioni di segretario, è eletto dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, all'interno del consiglio direttivo, e coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni. Il vicepresidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

12.2 L'incarico di vicepresidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 13 - Rappresentanza e Poteri di Firma

13.1 Il presidente e il vicepresidente hanno la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede; gli stessi rappresentano sia congiuntamente sia disgiuntamente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, possono sia congiuntamente sia disgiuntamente esercitare i poteri del consiglio direttivo.

13.2 Il presidente e il vicepresidente, anche disgiuntamente, possono sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e possono aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi e potranno

effettuare depositi e prelievi per qualunque importo. Al presidente e al vicepresidente competono la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.



13.3 Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario o ad un altro componente del consiglio stesso previa approvazione del direttivo.



Art. 14 - Tesoriere

14.1 Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno. Egli è incaricato della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.



Art. 15 - Organo di Controllo

15.1 Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati dall'assemblea degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare i per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente:



- Attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000;
- Ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000;
- Numero medio di dipendenti in occupati durante l'esercizio: 5 (cinque).



15.2 La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

15.3 Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui



funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

15.4 L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

15.5 L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

16.1 Il collegio dei probiviri si compone di tre membri ed è nominato dall'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai probiviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l'associazione, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto. Il collegio dei probiviri elegge al suo interno il presidente, che ne dirige l'attività e ne coordina il funzionamento. Il collegio dei probiviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il collegio può avvalersi di pareri legali di esperti. Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

TITOLO V: Patrimonio - Esercizio Finanziario - Libri Sociali - Scioglimento

Art. 17 - Patrimonio dell'Associazione

17.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- versamenti volontari dei soci,
- dalle quote sociali,
- dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio,
- dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
- dal capitale iniziale versato
- da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione,
- da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità.

17.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

17.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.4 Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme

SL
R/A





dh

h

Vgr



mutuate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

SL
R/R

Art. 18 - Esercizio Finanziario

18.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio (Rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, ricorrendone le condizioni, nel maggior termine di sei mesi. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

8
f

LR

18.2 L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

UC

18.3 In ogni caso, durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

MM

Art. 19 - Libri Sociali

19.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

AB

19.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare e richiedere estratti dei libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VI: Variazioni Statutarie e Cause di Scioglimento

Art. 20 - Variazioni Statutarie

20.1 Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

20.2 Le variazioni statutarie concernenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione dovranno essere deliberate dalla maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 21 - Cause di Scioglimento

21.1 La delibera assembleare di scioglimento a cura dell'assemblea straordinaria - con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci - nomina un liquidatore e provvede alla devoluzione del patrimonio.

21.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, per fini di utilità sociale, ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

21.3 Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO VII: Disposizioni Finali

Art. 22 - Regolamenti Interni

22.1 Le norme del presente Statuto possono essere integrate da eventuali Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

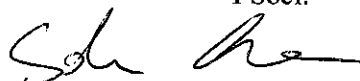
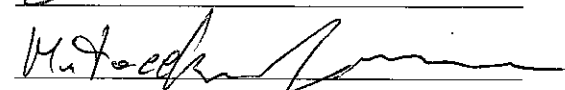
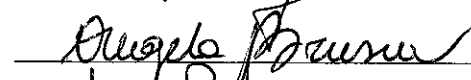
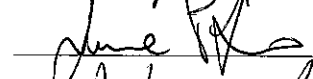
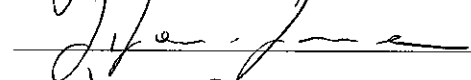
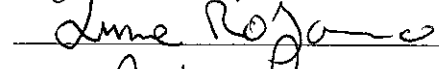
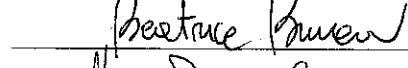
Art. 23 - Norma di rinvio

23.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute nonché il patrimonio iniziale è costituito dalle quote volontarie versate dagli associati.

23.2 Fino alla prima deliberazione del consiglio direttivo che fisserà la quota associativa annuale, tutti i soggetti che hanno contribuito economicamente alla costituzione del fondo associativo assumono per ciò stesso lo stato di associato.

23.3 Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che saranno emanati, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

I Soci:


SL
LH





Ln

Uc

Mz

